CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO CARITAS

L'anno duemilanove, il giorno 23 del mese di novembre, fra il Comune di Toro, con sede in Toro al Viale S. Francesco n. 112, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Angelo Simonelli

Е

La Parrocchia SS. Salvatore, con sede in Toro alla P.za L.A. Trotta, legalmente rappresentata dal Parroco pro-tempore Sac. P. Cesare Neri, domiciliato per la citata qualità presso la sede della Parrocchia

PREMESSO che:

- a seguito degli eventi sismici del 31.10.2002 e seguenti, che hanno colpito il Molise, la Chiesa Parrocchiale di Toro è risultata gravemente lesionata, dichiarata inagibile e chiusa all'esercizio religioso, con notevoli difficoltà per la comunità cattolica per lo svolgimento e l'esercizio delle funzioni religiose;
- la Caritas Diocesana ha assegnato alla Parrocchia SS. Salvatore di Toro una struttura prefabbricata polifunzionale, della superficie complessiva di mq. 450, da realizzare con oneri a totale carico della Caritas, e costituita da:
- un blocco centrale destinato a sala polifunzionale, due blocchi laterali (a destra e a sinistra della sala), con annessi servizi, destinati a sale per il catechismo, per gruppi parrocchiali e di aggregazione sociale:
- detta struttura, a seguito di autorizzazione del Consiglio Comunale di Toro di cui alla delibera n. 39 del 28.11.2003, è stata realizzata sul suolo di proprietà comunale, riportato in Catasto al Foglio 9
- particelle nn. 84, 85, 86, 131, 132, 205, 209 e 210, di complessivi mq. 2.530, in conformità al progetto esecutivo redatto dagli Architetti Alberto Di Tommaso, Francesco Bruno e Antonio Ialenti, approvato dallo stesso Consiglio Comunale di Toro con delibera n. 40 del 28.11.2003;
- la gestione della struttura è stata affidata alla Comunità Parrocchiale di Toro, sotto la responsabilità del Parroco pro- tempore;
- con nota prot. n. 5417/E del 3.9.2007, indirizzata al Comune di Toro e trasmessa per conoscenza alla Parrocchia SS. Salvatore e alla Diocesi di Campobasso Boiano, la Caritas Italiana, con sede in Roma alla Via Aurelia n. 796, volendo riconoscere in capo al Comune di Toro ''la piena titolarità della citata unità immobiliare'', ha rinunciato ''a titolo definitivo ad ogni eventuale pretesa o diritto sul predetto immobile, compreso il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 936 del codice civile'';
- l'Amministrazione Comunale di Toro, la cui sede storica è stata anch'essa resa inagibile a seguito dei gravi danni provocati dal sisma, avendo assoluta necessità di disporre di locali in cui svolgere le riunioni del Consiglio Comunale e di altri organismi comunali (Gruppo Comunale di Protezione Civile, Pro Loco ecc.), intende accettare la titolarità della citata unità immobiliare;
- per l'utilizzo congiunto della struttura da parte dell'Amministrazione comunale e della Parrocchia SS. Salvatore, è necessaria una convenzione che disciplini le modalità di utilizzo e i rispettivi diritti e obblighi.

Tutto ciò premesso, fra le parti suindicate viene convenuto quanto segue.

Art. 1 - La narrativa che precede viene dichiarata parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - L'Amministrazione comunale dà in comodato d'uso esclusivo alla Parrocchia SS. Salvatore di Toro, che a tal titolo accetta, i locali contraddistinti nella planimetria allegata con la descrizione Sala assembleare - Direzione - Segreteria - W.C., posti sul lato destro rispetto all'ingresso all'area ludico ricreativa, destinati alle attività liturgiche e a sagrestia, fino alla riapertura della Chiesa Parrocchiale SS. Salvatore.

A detti locali si accede attraverso l'Area ludico - ricreativa, che è a servizio anche dei locali posti sul lato sinistro rispetto all'ingresso.

Art. 3 - 1 locali complementari, posti sul lato sinistro rispetto all'ingresso, contraddistinti nella planimetria allegata con la descrizione Atrio - Sala Ricreativa - Deposito - Sala Ricreativa - Sala Ricreativa - Bagno - Ripostiglio, essendo ritenuti beni immobili comunali, verranno utilizzati in conformità del vigente "Regolamento dei beni comunali concedibili in uso temporaneo", approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 31.3.2003, opportunamente intergrato dopo la stipula della presente.

Trattandosi di locali polifunzionali, la Parrocchia comunicherà il calendario (giorno e orario) di utilizzo per attività complementari a quelle liturgiche (corsi di catechismo, cresima ecc.) al fine di evitare che l'Amministrazione possa autorizzare altri usi in sovrapposizione con quelli della Parrocchia.

A titolo meramente esemplificativo, si indicano le possibili attività che si potranno svolgere nel Centro: Attività sociali, culturali e ricreative, Sala cinema, Sala teatro, Sala esposizione, Sala conferenze pubbliche, Sala per riunioni per le associazioni locali, Attività ludiche per bambini, Attività ricreative per anziani, corsi vari, attività dell'Amministrazione comunale ecc.).

- Art. 4 Allo stesso modo la Parrocchia terrà informato il Comune dell'orario delle funzioni liturgiche e degli altri usi a carattere religioso dei locali di cui all'art. 2, onde consentire all'Amministrazione comunale di non autorizzare un uso contemporaneo dei locali complementari che possa arrecare disturbo.
- Art. 5 Le spese di gestione dell'immobile vengono così disciplinate.
- 4.1 L'Amministrazione comunale provvedere a proprie spese al completamento dell'impianto di riscaldamento, prolungando la rete gas dal punto di consegna alle caldaie.
- 4.2 I consumi di acqua, luce e gas saranno ripartiti in parti uguali fra Comune e Parrocchia.
- 4.3 Le pulizie dei locali di cui all'art. 2, dati in comodato d'uso alla Parrocchia, compreso il primo tratto dell'Area ludico ricreativa utilizzato per l'accesso ai locali stessi, saranno ad esclusivo carico di quest'ultima, che provvedere ad acquistare in proprio anche il materiale di pulizia.
- 4.4 Le pulizie dei locali di cui al precedente art. 3 saranno invece a totale carico dell'Amministrazione comunale, che provvedere ad acquistare in proprio il materiale di pulizia. Qualora detti locali saranno utilizzati dalla Parrocchia, essi andranno riconsegnati dopo l'uso puliti (con oneri a carico della Parrocchia) e in ordine..

Art. 6 - Durata = La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2023.

PER IL COMUNE

IL SINDACO

Arch Angelo SIMONELLI

CIA DI TO